

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 12.2.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12.2.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

#### 1) RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LOCATELLI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Locatelli Alessandro.

A sostegno la società reclamante deduceva di avere tesserato il giocatore solo in data 13/10/2017 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia "Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio".

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l'intera stagione sportiva e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio

dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD Sporting Calcio Vodice, non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l'esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice.

Dispone addebitarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 255 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAIERO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Maiero Riccardo.

A sostegno la società reclamante deduceva di avere tesserato il giocatore solo in data 23/11/2017 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia "Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio".

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l'intera stagione sportiva e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD Sporting Calcio Vodice, non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l'esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice.  
Dispone addebitarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MASCIA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Mascia Alessandro.

A sostegno la società reclamante deduceva di avere tesserato il giocatore solo in data 17/01/2018 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia "Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio".

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l'intera stagione sportiva e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta

trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD Sporting Calcio Vodice, non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l'esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice.

Dispone addebitarsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TALOCCO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Talocco Luca.

A sostegno la società reclamante deduceva di avere tesserato il giocatore solo in data 23/11/2017 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia "Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio".

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l'intera stagione sportiva e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD Sporting Calcio Vodice, non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l'esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice.

Dispone addebitarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 270 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NARDI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Nardi Matteo.

A sostegno la società reclamante deduceva di avere tesserato il giocatore solo in data 23/11/2017 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia "Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio".

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l'intera stagione sportiva, anche perché, una volta tesserato, il calciatore non aveva preso parte all'attività della società, per cui difettava anche un ulteriore elemento del diritto al premio consistente nel non aver fruito essa reclamante di alcuna prestazione.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD SPORTING CALCIO VODICE, non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l'esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice.

Dispone addebitarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE FONTANA MASCIA MARIA, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.**

Con reclamo trasmesso in data 05.09.2018, la calciatrice Mascia Maria Fontana evocava la società SSDARL Ternana Calcio Femminile dinanzi la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.412,00 quale saldo del corrispettivo dovuto in relazione all'accordo economico intercorso tra le parti per la stagione sportiva 2017/2018.

La società SSDARL Ternana Calcio Femminile faceva pervenire le contro deduzioni con le quali rilevava che la somma richiesta era relativa ad oneri fiscali, in parte già corrisposti, ed in parte ancora da corrispondere. A dimostrazione di ciò la società depositata la Certificazione Unica per l'anno 2017.

Nel corso del giudizio, prima dell'udienza la calciatrice trasmetteva una memoria difensiva nella quale contestava le difese svolte dalla società, eccependo tra l'altro che la produzione documentale avversaria (il CUD) non costituisca prova dell'avvenuto pagamento delle imposte.

Con provvedimento dell'8 novembre 2018, prot. 30/CAE/2018-19, la commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo e per l'effetto condannava la società SSDARL Ternana Calcio Femminile al pagamento in favore della calciatrice dell'importo di € 6.412,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 15 novembre 2018, la SSDARL Ternana Calcio Femminile impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale la richiamata decisione della Commissione Accordi Economici.

La reclamante – a sostegno del gravame promosso – eccepeva in via preliminare e pregiudiziale il difetto di competenza e/o giurisdizione della CAE, indicando la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (CAEF) quale organo deputato a pronunciarsi sulla questione, ai sensi dell'art. 94 *quinquies*, comma 10 e 94 *sexies* comma 1 delle NOIF

In subordine ribadiva come la somma richiesta fosse in realtà già stata corrisposta dalla stessa appellante sotto forma di trattenute fiscali come da Certificazione Unica prodotta.

La calciatrice Fontana, ritualmente notiziata del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni nelle quali rilevava l'inammissibilità dell'eccezione preliminare e pregiudiziale *ex adverso* formulata in quanto tardiva, che comunque riteneva infondata. Nel merito, l'appellata eccepeva l'irrelevanza del deposito della Certificazione Unica la quale non sarebbe idonea a provare il

pagamento di quanto dovuto dalla società. La calciatrice chiedeva, pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile alle spese processuali, ovvero – in subordine – la condanna della società al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

La vertenza veniva quindi discussa e decisa alla riunione del 12/02/2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di competenza o giurisdizione sollevata dalla SSDARL Ternana Calcio Femminile.

A riguardo, si rileva come la stessa sia certamente da qualificare quale eccezione di incompetenza essendo attinente alla ripartizione delle competenze tra i differenti uffici di giustizia federale.

Alla luce di ciò, occorrerà far riferimento al disposto dell'art. 38 c.p.c. che impone la proposizione dell'eccezione nell'atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato.

Nel caso di specie, l'eccezione è stata svolta per la prima volta – tardivamente – nel presente grado d'appello e, come tale, risulta inammissibile.

Tanto premesso, l'appello della SSDARL Ternana Calcio Femminile risulta in ogni caso infondato anche nel merito.

A riguardo, si rileva come l'accordo economico preveda sempre l'indicazione della somma lorda che verrà assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell'anno solare di riferimento.

In tale contesto, l'onere probatorio gravante sulla società non può ritenersi assolto mediante la produzione della Certificazione Unica, in quanto nella stessa non si rinviene l'attestazione del pagamento delle relative imposte.

Alla soccombenza seguono le spese ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Ternana Calcio Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della calciatrice Fontana Mascia Maria, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE DOS SANTOS TAINA FRANCIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.**

Con reclamo trasmesso in data 18.01.2018, la calciatrice Taina Franciele Dos Santos evocava la società SSDARL Ternana Calcio Femminile dinanzi la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.465,00 quale saldo del corrispettivo dovuto in relazione all'accordo economico intercorso tra le parti per la stagione sportiva 2016/2017.

La società SSDARL Ternana Calcio Femminile faceva pervenire le contro deduzioni con le quali rilevava che la somma richiesta era relativa ad oneri fiscali, in parte già corrisposti, ed in parte

ancora da corrispondere. A dimostrazione di ciò la società depositata la Certificazione Unica per l'anno 2017.

Nel corso del giudizio, prima dell'udienza la calciatrice trasmetteva una memoria difensiva nella quale contestava le difese svolte dalla società, eccependo tra l'altro che la produzione documentale avversaria (il CUD) non costituisca prova dell'avvenuto pagamento delle imposte.

Con provvedimento del 3 dicembre 2018, prot. 131/CAE/2018-19, la commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo e per l'effetto condannava la società SSDARL Ternana Calcio Femminile al pagamento in favore della calciatrice dell'importo di € 3.465,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 7 dicembre 2018, la SSDARL Ternana Calcio Femminile impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale la richiamata decisione della Commissione Accordi Economici.

La reclamante – a sostegno del gravame promosso – eccepeva in via preliminare e pregiudiziale il difetto di competenza e/o giurisdizione della CAE, indicando la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (CAEF) quale organo deputato a pronunciarsi sulla questione, ai sensi dell'art. 94 *quinquies*, comma 10 e 94 *sexies* comma 1 delle NOIF

In subordine ribadiva come la somma richiesta fosse in realtà già stata corrisposta dalla stessa appellante sotto forma di trattenute fiscali come da Certificazione Unica prodotta.

La calciatrice Dos Santos, ritualmente notiziata del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni nelle quali rilevava l'inammissibilità dell'eccezione preliminare e pregiudiziale *ex adverso* formulata in quanto tardiva, che comunque riteneva infondata. Nel merito, l'appellata eccepeva l'irrilevanza del deposito della Certificazione Unica la quale non sarebbe idonea a provare il pagamento di quanto dovuto dalla società. La calciatrice chiedeva, pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile alle spese processuali, ovvero – in subordine – la condanna della società al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

La vertenza veniva quindi discussa e decisa alla riunione del 12/02/2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di competenza o giurisdizione sollevata dalla SSDARL Ternana Calcio Femminile.

A riguardo, si rileva come la stessa sia certamente da qualificare quale eccezione di incompetenza essendo attinente alla ripartizione delle competenze tra i differenti uffici di giustizia federale.

Alla luce di ciò, occorrerà far riferimento al disposto dell'art. 38 c.p.c. che impone la proposizione dell'eccezione nell'atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato.

Nel caso di specie, l'eccezione è stata svolta per la prima volta – tardivamente – nel presente grado d'appello e, come tale, risulta inammissibile.

Tanto premesso, l'appello della SSDARL Ternana Calcio Femminile risulta in ogni caso infondato anche nel merito.

A riguardo, si rileva come l'accordo economico preveda sempre l'indicazione della somma lorda che verrà assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell'anno solare di riferimento.

In tale contesto, l'onere probatorio gravante sulla società non può ritenersi assolto mediante la produzione della Certificazione Unica, in quanto nella stessa non si rinviene l'attestazione del pagamento delle relative imposte.



Alla soccombenza seguono le spese ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Ternana Calcio Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della calciatrice Dos Santos Taina Franciele, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHIAVINO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.**

Ordinanza.

**9) RECLAMO N° 74 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALOIA ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.**

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Alessandro Aloia, del complessivo importo di euro 5.585,04, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che l'atleta Alessandro Aloia sarebbe stato inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data da l 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore Aloia, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccependo, nel merito, la mancata proposizione di idoneo ricorso ex art. 92, comma 4, NOIF.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione dell'11.02.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARRACO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.**

Ordinanza.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Giuseppe Lepore

**II° COLLEGIO**

Avv. Marco Baliva **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Salvo Priola, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

**11) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPONE GIUSEPPE ADELCHI, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.**

Con reclamo 13 novembre 2018 la SSC D. Granata 1924 Srl ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell'8.II.2018, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Adelchi Giuseppe essa Società è stata condannata al pagamento della somma di € 4.000,00, quale importo integrale dovuto al calciatore in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Assume la reclamante SSC D. Granata 1924 Srl che la somma residua effettivamente dovuta al calciatore Adelchi, sarebbe pari alla minor somma di euro 2.000,00, come da ricevute in suo possesso della quali non ha avuto prima la disponibilità a causa del cambio di amministrazione della Società e che avrebbe depositato innanzi a questo Tribunale in sede di discussione.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Adelchi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso nonché l'infondatezza e, in ogni caso, la tardività dei motivi di gravame.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12 febbraio 2019 alla quale ha partecipato peraltro il solo difensore del calciatore.

Verificato il tempestivo e rituale deposito dell'accordo economico in questione, il ricorso della SSC D. Granata 1924 Srl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

A prescindere dalla evidente tardività dei motivi del gravame, attesa la mancata partecipazione al procedimento innanzi alla CAE, anche in questa sede la reclamante non ha prodotto i presunti documenti giustificativi attestanti il pagamento di somme in favore del calciatore.

I motivi del reclamo sono quindi rimasti allo stato di semplici illazioni.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSC D. Granata e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**12) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON IL CALCIATORE COSENZA COSIMO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.**

Con reclamo 13 novembre 2018 la SSD Città di Gela a rl ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell'8 novembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Cosimo Cosenza essa Società è stata condannata al pagamento della somma di € 6.666,68, quale importo a saldo della maggior somma dovuta al calciatore in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Assume la reclamante SSD Città di Gela a rl, di non avere ricevuto alcuna comunicazione relativa al ricorso del calciatore Cosenza dinanzi alla Commissione Accordi Economici e, pertanto, di avere inviato le proprie controdeduzioni solo dopo avere ricevuto la comunicazione di fissazione della udienza innanzi alla CAE che dichiarava dette difese tardive.

Ribadisce, quindi, in questa sede la SSD Città di Gela a rl che, in ogni caso, la somma residua effettivamente dovuta al calciatore Cosenza, sarebbe pari alla minor somma di euro 4.209,69, avuto conto del pagamento complessivo lordo sostenuto dalla Società in adempimento all'accordo economico.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Cosenza ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità dell'appello per la tardività dei motivi, già rilevata correttamente dalla CAE, atteso il rituale invio dell'originario ricorso presso la sede della Società.

Nel merito, deduce ancora il calciatore, il reclamo sarebbe comunque infondato, atteso che la SSD Città di Gela a rl pur avendo eccepito il pagamento del lordo dei compensi corrisposti al Cosenza, ha ommesso di fornire prova del versamento della ritenuta fiscale di legge.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12 febbraio 2019 alla quale ha partecipato il solo difensore del calciatore.

Il reclamo della SSD Città di Gela a rl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In ordine al dedotto motivo di violazione del contraddittorio si osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, il calciatore Cosenza ha regolarmente trasmesso alla SSD Città di Gela a rl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, con raccomandata inviata presso l'indirizzo corrispondente alla sede della Società indicato dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dal destinatario, è tornata al mittente per compiuta giacenza.

In ogni caso, anche i motivi di merito del reclamo sono infondati in quanto, in difetto di prova del versamento della ritenuta fiscale di legge assolta dalla Società, la stessa deve essere condannata a corrispondere al calciatore anche il relativo importo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 71 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.**

Con reclamo del 12.07.2018 il calciatore Nicola Bozzi adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della Lupa Roma Srl al pagamento dell'importo di € 800,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima Lupa Roma Srl in virtù dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell'8.11.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo dell'atleta e condannava la Lupa Roma Srl al pagamento di € 800,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

Con reclamo del 13.11.2018, la Lupa Roma Srl ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che la medesima Lupa Roma Srl non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione relativa al ricorso del calciatore Nicola Bozzi dinanzi alla Commissione Accordi Economici e, pertanto, non sarebbe stata messa nella condizione di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla normativa in materia.

Ritualmente notiziato del reclamo, l'atleta Nicola Bozzi controdeduce rilevando di aver provveduto a notificare il ricorso dinanzi alla CAE sia presso l'indirizzo della sede legale della Lupa Roma Srl sia presso l'indirizzo di corrispondenza; entrambe le raccomandate sarebbero tornate al mittente per compiuta giacenza e, di conseguenza, il motivo di impugnazione formulato dalla società reclamante sarebbe infondato.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 12.02.2019.

Il ricorso della Lupa Roma Srl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In merito all'unico motivo – prettamente di rito – formulato dalla Lupa Roma Srl, si osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, il calciatore Nicola Bozzi ha regolarmente trasmesso alla Lupa Roma Srl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, inviato con raccomandata presso l'indirizzo di corrispondenza indicato dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dalla Lupa Roma Srl, è tornata al mittente per compiuta giacenza.

Si osserva, altresì, che la Lupa Roma Srl ha ricevuto presso il suddetto indirizzo anche la comunicazione trasmessa dalla Commissione Accordi Economici relativa all'udienza tenutasi dinanzi alla medesima Commissione.

Stante quanto sopra, la Lupa Roma Srl avrebbe potuto difendersi dinanzi alla CAE, avendo ricevuto regolare avviso del ricorso del calciatore nonché della relativa udienza.

Si sottolinea, altresì, che la Lupa Roma Srl nel reclamo presentato dinanzi a questo Tribunale si è limitata a formulare un unico motivo, infondato, di rito, non formulando alcuna osservazione relativa ai motivi di merito per i quali la Commissione Accordi Economici avrebbe dovuto decidere diversamente.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 231 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CREANZA PIERTOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

In data 25.06.2018 con ricorso n. 231 la società ASD Pro Calcio Altamura adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della Matera Calcio Srl del premio di preparazione relativo al calciatore Creanza Piertommaso, con lei tesserato con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione cu 3/E del 25.10.2018 riconosceva la ASD Pro Calcio Altamura titolare del diritto a ottenere dalla Matera Calcio Srl il premio di preparazione relativamente all'atleta Creanza Piertommaso quale ultima società, pari a 7.020,00 oltre a 2.457,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La decisione veniva comunicata in data 13.11.2017 e impugnata dalla Matera Calcio Srl con ricorso comunicato alla controparte in data 19.11.2018.

Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl, dopo aver rappresentato che dal 30.06.2018 la società calcistica era stata *esposta ad una triplice cessione di quote societarie con conseguente "vacuum" di potere*, rilevava l'intervenuta prescrizione del premio di preparazione ai sensi dell'art.96 NOIF e chiedeva, previa convocazione delle parti, la condanna della controparte con risarcimento dei danni e pagamento dei compensi professionali.

In particolare, la ricorrente eccepiva l'erroneo riconoscimento del premio alla ASD Pro Calcio Altamura, in quanto avendo tesserato il calciatore il 19.09.2016, il diritto al premio di preparazione era stato maturato nella stagione sportiva 2015/2016, con conseguente prescrizione dello stesso in data 30.06.2017.

Il reclamo, il 19.11.2018, veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl tanto alla ASD Pro Calcio Altamura quanto a questo Tribunale.

La controparte inviava le controdeduzioni il 30.11.2018, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, nel merito il rigetto della domanda perché il tesseramento, avvenuto il 19 settembre 2016, si riferiva alla stagione 2016/2017 e non a quella precedente, senza essere, pertanto, maturata la prescrizione del diritto al premio, con conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 12.02.2019.

Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione avanzata dalla ASD Pro Calcio Altamura, stante che il reclamo della società Matera Calcio Srl è stato spedito in data 19.11.2018, a fronte della notifica della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 13.11.2018.

Il reclamo va, comunque, rigettato.

Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, Creanza Piertommaso, con il Matera calcio è avvenuto in data 19.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione della ASD Pro

Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

Non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento delle spese proposta dalla ASD Pro Calcio Altamura contro la reclamante, in quanto, con la presente decisione è stata rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione e, altresì, perché il reclamo non può essere considerato quale lite temeraria trattandosi, al più, di un errore interpretativo della norma e non di malafede da parte della società Matera Calcio Srl.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società Matera Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**15) RECLAMO N° 78 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPRIATI PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

In data 25.06.2018 con ricorso n. 221 la società ASD Pro Calcio Altamura adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della Matera Calcio Srl del premio di preparazione relativo al calciatore Capriati Pasquale, con lei tesserato con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione cu 3/E del 25.10.2018 riconosceva la ASD Pro Calcio Altamura titolare del diritto a ottenere dalla Matera Calcio Srl il premio di preparazione relativamente all'atleta Capriati Pasquale quale ultima società, pari a 7.020,00 oltre a 2.457,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La decisione veniva comunicata in data 13.11.2017 e impugnata dalla Matera Calcio Srl con ricorso comunicato alla controparte in data 19.11.2018.

Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl, dopo aver rappresentato che dal 30.06.2018 la società calcistica era stata *esposta ad una triplice cessione di quote societarie con conseguente "vacuum" di potere*, rilevava l'intervenuta prescrizione del premio di preparazione ai sensi dell'art.96 NOIF e chiedeva, previa convocazione delle parti, la condanna della controparte con risarcimento dei danni e pagamento dei compensi professionali.

In particolare, la ricorrente eccepeva l'erroneo riconoscimento del premio alla ASD Pro Calcio Altamura, in quanto avendo tesserato il calciatore il 10.09.2016, il diritto al premio di preparazione era stato maturato nella stagione sportiva 2015/2016, con conseguente prescrizione dello stesso in data 30.06.2017.

Il reclamo, il 19.11.2018, veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl tanto alla ASD Pro Calcio Altamura quanto a questo Tribunale.

La controparte inviava le controdeduzioni il 30.11.2018, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, nel merito il rigetto della domanda perché il tesseramento, avvenuto il 10 settembre 2016, si riferiva alla stagione 2016/2017 e non

a quella precedente, senza potere, pertanto, sostenere la prescrizione del diritto al premio, con condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 12.02.2019.

Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione avanzata dalla ASD Pro Calcio Altamura, stante che il reclamo della società Matera Calcio Srl è stato spedito in data 19.11.2018, a fronte della notifica della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 13.11.2018.

Il reclamo va, comunque, rigettato.

Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, Capriati Pasquale, con il Matera calcio è avvenuto in data 10.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

Non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento delle spese proposta dalla ASD Pro Calcio Altamura contro la reclamante, in quanto, con la presente decisione è stata rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione e, altresì, perché il reclamo non può essere considerato quale lite temeraria trattandosi, al più, di un errore interpretativo della norma e non di malafede da parte della società Matera Calcio Srl.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società Matera Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**16) RECLAMO N° 79 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CHIRONNA ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

In data 25.06.2018 con ricorso n. 227 la società ASD Pro Calcio Altamura adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della Matera Calcio Srl del premio di preparazione relativo al calciatore Chironna Roberto, con lei tesserato con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione cu 3/E del 25.10.2018 riconosceva la ASD Pro Calcio Altamura titolare del diritto a ottenere dalla Matera Calcio Srl il premio di preparazione relativamente all'atleta Chironna Roberto quale ultima società, pari a 7.020,00 oltre a 2.457,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La decisione veniva comunicata in data 13.11.20178 e impugnata dalla Matera Calcio Srl con ricorso comunicato alla controparte in data 19.11.2018

Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl, dopo aver rappresentato che dal 30.06.2018 la società calcistica era stata *esposta ad una triplice cessione di quote societarie con conseguente "vacuum" di potere*, rilevava l'intervenuta prescrizione del premio di preparazione ai

sensi dell'art.96 NOIF e chiedeva, previa convocazione delle parti, la condanna della controparte con risarcimento dei danni e pagamento dei compensi professionali.

In particolare, la ricorrente eccepiva l'erroneo riconoscimento del premio alla ASD Pro Calcio Altamura, in quanto avendo tesserato il calciatore il 10.09.2016, il diritto al premio di preparazione era stato maturato nella stagione sportiva 2015/2016, con conseguente prescrizione dello stesso in data 30.06.2017.

Il reclamo, il 19.11.2018, veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl tanto alla ASD Pro Calcio Altamura quanto a questo Tribunale.

La controparte inviava le controdeduzioni il 30.11.2018, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, nel merito il rigetto della domanda perché il tesseramento, avvenuto il 10 settembre 2016, si riferiva alla stagione 2016/2017 e non a quella precedente, senza potere, pertanto, sostenere la prescrizione del diritto al premio, con condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 12.02.2019.

Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione avanzata dalla ASD Pro Calcio Altamura, stante che il reclamo della società Matera Calcio Srl è stato spedito in data 19.11.2018, a fronte della notifica della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 13.11.2018.

Il reclamo va, comunque, rigettato.

Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, Chironna Roberto, con il Matera calcio è avvenuto in data 10.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

Non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento delle spese proposta dalla ASD Pro Calcio Altamura contro la reclamante, in quanto, con la presente decisione è stata rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione e, altresì, perché il reclamo non può essere considerato quale lite temeraria trattandosi, al più, di un errore interpretativo della norma e non di malafede da parte della società Matera Calcio Srl.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Matera Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**17) RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US SALES ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 223 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDINI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Con ricorso del 26.06.2018 la società US Sales ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della ASD Grassina al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "giovane dilettante" nella stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Lorenzo Cardini.



Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 ottobre 2018, comunicata in data 12.11.2018 alla ASD Grassina ed in data 15.11.2018 alla US Sales ASD, la Commissione Premi, riconoscendo la US Sales ASD quale società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Lorenzo Cardini, condannava la ASD Grassina al pagamento dell'importo totale di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Sales ASD ed € 273,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC. Avverso tale decisione, con atto del 16.11.2018, la ASD Grassina ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito di aver ricevuto in data 11.07.2018 – ovvero successivamente all'inoltro del ricorso da parte della US Sales ASD dinanzi alla Commissione Premi e prima della relativa decisione del 25.10.2018 - la liberatoria della US Sales ASD debitamente vistata nel medesimo giorno dal Comitato Regionale Toscana. Successivamente, ha rilevato la reclamante, la US Sales ASD avrebbe depositato presso la Commissione Premi una rinuncia al ricorso ma, nonostante ciò, la Commissione Premi avrebbe condannato la ASD Grassina al pagamento del premio di preparazione.

La US Sales ASD, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza veniva, quindi, decisa nella riunione del 12 febbraio 2019.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Si osserva, infatti, che, esaminati gli atti, risulta che la US Sales ASD, come indicato dalla società reclamante, ha effettivamente provveduto in data 11 luglio 2018 (quindi prima del deposito della decisione della Commissione Premi del 25 ottobre 2018) a depositare regolarmente presso il Comitato Regionale Toscana la liberatoria relativa al premio di preparazione di cui è causa e, nel medesimo giorno, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Premi la rinuncia al ricorso ovvero al premio medesimo.

Stante quanto sopra, la Commissione Premi avrebbe dovuto tenere in considerazione l'avvenuta rinuncia al ricorso da parte della US Sales ASD, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Grassina e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

**18) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NOCENTINI CARLO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato che l'avviso di convocazione della odierna udienza non risulta notificato al domicilio eletto dalla società reclamante presso l'Avv. Eduardo Chiacchio e/o sulla sua PEC, rinvia la vertenza a nuovo ruolo.

**19) RICORSO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.**

Ordinanza.

**20) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.**

Con reclamo trasmesso in data 6 dicembre 2017, la USD Gambassi ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 4/E del 14 novembre 2017, comunicata alla USD Gambassi in data 30 novembre 2017 Srl, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la USC Montelupo quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessio Oliva, condannava la USD Gambassi al pagamento dell'importo totale di € 2.025,00, di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USC Montelupo ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

La suddetta decisione trae origine dalla riforma della precedente decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 8/E del 16 marzo 2017, con la quale la Commissione, adita a suo tempo per il riconoscimento del medesimo premio di preparazione, aveva respinto la richiesta formulata dalla USC Montelupo, in virtù di una liberatoria depositata dalla USD Gambassi avente ad oggetto la rinuncia da parte della USC Montelupo al premio di preparazione in questione.

Successivamente, la USC Montelupo aveva proposto reclamo dinanzi a questo Tribunale avverso la suddetta decisione della Commissione Premi, assumendo che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare il dedotto disconoscimento di autenticità delle sottoscrizioni presenti sulla liberatoria prodotta dalla USD Gambassi.

Questo Tribunale, pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti necessari alla verifica della genuinità della liberatoria in contestazione.

A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, emergeva che i soggetti muniti di poteri all'interno della USC Montelupo non avrebbero mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi e, di conseguenza, questo Tribunale accoglieva il reclamo proposto dalla USC Montelupo, trasmettendo gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio.

Stante quanto sopra, come sopra indicato, la Commissione Premi riconosceva la USC Montelupo quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessio Oliva e condannava l'odierna società reclamante al pagamento del premio.

A sostegno dell'odierno reclamo, la USD Gambassi rileva l'erroneità della decisione della Commissione Premi, stante la validità ed efficacia della suddetta liberatoria.

Sostiene, infatti, la USD Gambassi che, così come dichiarato dal sig. Giasio Oliva, padre del calciatore, al momento del tesseramento dell'atleta, la USC Montelupo avrebbe rilasciato al

medesimo sig. Giasio Oliva la liberatoria firmata ma senza indicare la data e la società destinataria della rinuncia; dati che, come concordato, avrebbe poi inserito il sig. Giasio Oliva al momento della consegna alla USD Gambassi.

Sostiene, poi, la società reclamante che la suddetta liberatoria in bianco sarebbe stata sottoscritta dal sig. Marco Camarlinghi, direttore sportivo della USC Montelupo all'epoca della sottoscrizione della liberatoria, ma non al momento della sua successiva consegna da parte del sig. Giasio Oliva alla USD Gambassi.

Conclude, pertanto, la USD Gambassi con la richiesta di annullamento della decisione impugnata, chiedendo, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'espletamento delle indagini necessarie ai fini della corretta ricostruzione dei fatti.

Ritualmente notiziata del reclamo, la USC Montelupo non inviava controdeduzioni.

Questo Tribunale, all'udienza del 17 aprile 2018, sospendeva il procedimento, disponendo l'acquisizione del foglio di censimento 2015/2016 della USC Montelupo presso il C.R. Toscana – LND nonché trasmettendo gli atti alla Procura Federale per la ricostruzione dei fatti alla luce delle difese svolte dalla Società USD Gambassi.

Con nota del 12 giugno 2018, la Procura Federale inviava l'esito delle proprie indagini, a seguito delle quali la USD Gambassi depositava una memoria autorizzata, nella quale si insisteva nella autenticità della liberatoria depositata in atti, nonché nella buona fede della medesima USD Gambassi ovvero del calciatore.

Il reclamo è stato deciso all'udienza del 12 febbraio 2019.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

La Procura Federale ha infatti potuto constatare che nessun soggetto munito di poteri all'interno della USC Montelupo ha mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi, nemmeno nella formula "in bianco" descritta dalla società reclamante.

In particolare, si sottolinea come, dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, sia emerso il disconoscimento della liberatoria in esame sia da parte del sig. Marco Camarlinghi che da parte del Presidente e del Vice Presidente della USD Montelupo, i quali hanno altresì disconosciuto il timbro della società apposto sulla liberatoria medesima.

Si osserva, altresì, che dall'esame del foglio di censimento del campionato 2015/2016 della USC Montelupo risulta che il sig. Marco Camarlinghi, all'epoca della presunta sottoscrizione della liberatoria, era Direttore Sportivo della USC Montelupo, ma non aveva delega alla firma.

Posto quanto sopra, emerge dagli atti il diritto della USD Montelupo a percepire il pagamento da parte della USD Gambassi del premio di preparazione richiesto per il calciatore Alessio Oliva.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società USD Gambassi e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Marco Baliva

Pubblicato in Roma il 8 aprile 2019.

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina